CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 2157 c.o.m.

Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare

Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'articolo 1798.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 9 febbraio 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Nono — Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Titolo	I — Disposizioni di coordinamento
Capo	II — Disposizioni particolari
Sezione	IV — Trattamento economico, assistenza e benessere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2157-retribuzione-degli-allievi-di-scuole-e-accademie-delle-forze-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it